



**COMUNE DI DOLIANOVA**  
PROVINCIA SUD SARDEGNA  
PIAZZA BRIGATA SASSARI

---

**SERVIZIO SOCIALE E ALLA PERSONA**

TEL. 070/7449345 C.A.P. 09041 P.I. 01331060929  
FAX 070/7449335 [www.comune.dolianova.ca.it](http://www.comune.dolianova.ca.it) C.F. 80004050920  
-----#####\*##-----

**BANDOPUBBLICO**

**Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione –  
L 9.12.1998, n. 431, art. 11(ANNUALITA' 2022)**

**VISTI:**

- la legge n. 431 del 09.12.1998 art. 11 che ha istituito il "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione";
- il decreto del Ministero dei LL.PP. del 07.06.1999 con il quale sono stati stabiliti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e degli adempimenti di competenza delle regioni e dei comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 13/07/2022 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 187 del 11/08/2022) tramite il quale sono state stanziati in favore della Regione Sardegna risorse statali per euro 11.687.047,98 per il fondo di cui all'oggetto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/19 del 22.09.2022 recante "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziati nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del fondo. Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- altresì la nota RAS prot. 37218 del 27.09.2022 recante "Ripartizione risorse stanziati nell'anno 2022 e criteri per il funzionamento del fondo. Legge 9 Dicembre 1998, n. 431, articolo 11.";

**IL RESPONSABILE DELL'AREA RENDE NOTO CHE**

a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, ed **entro le ore 12:00 del 14/11/2022** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al "Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della L. 431/98 relativo all'annualità 2022.

**Art. 1-Requisiti dei destinatari finali dei contributi**

Il presente bando è rivolto a coloro che sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Dolianova e occupate a titolo di abitazione principale. Il presente bando è rivolto, altresì, nella misura del 10% delle risorse assegnate dalla Regione, ai titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva. Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli).

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I richiedenti devono rispettare i seguenti requisiti di reddito:

- **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS pari ad € 13.659,88, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a euro 3.098,74;
- **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'incidenza del canone sul valore ISEE non può essere superiore a euro 2.320,00;
- **Fascia Covid:** ricomprende tutti coloro che hanno un reddito ISEE corrente o ordinario superiore a € 14.573,00 e non superiore a € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE, e non può essere superiore a euro 2.320,00;

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione (quali Reddito/Pensione di Cittadinanza e contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica) determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicherà la lista dei beneficiari agli altri Enti erogatori ai fini delle dovute compensazioni per le quote di contributo ricadenti nell'ambito dei finanziamenti statali. Per quanto riguarda invece le quote di contributo ricadenti nell'ambito dei finanziamenti regionali, queste ultime, verranno sottratte dall'importo regionale del contributo, tramite riproporzionamento percentuale sulla base della quota percepita dagli altri Enti e destinate al ristoro del canone.

### **Art. 2– Definizione di Nucleo familiare**

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello formato dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

### **Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande**

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo fornito dal Comune.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e reperibili sul sito web del Comune di Dolianova all'indirizzo: [www.comune.dolianova.ca.it](http://www.comune.dolianova.ca.it).

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate da copia di documento di identità in corso di validità, devono essere completate di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare un recapito telefonico per consentire eventuali comunicazioni relative al presente bando.

Le domande debitamente compilate e sottoscritte possono essere trasmesse mediante Posta Certificata al seguente indirizzo: [comunedidolianova@legalmail.it](mailto:comunedidolianova@legalmail.it) oppure consegnate a mano all' Ufficio Protocollo del Comune di Dolianova nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le istanze verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato per la presentazione.

Saranno escluse dal bando le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

#### **Art. 4 – Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda debitamente compilata in tutte le sue parti occorre allegare:

- fotocopia del contratto di affitto regolarmente registrato;
- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e tessera sanitaria;
- fotocopia del permesso di soggiorno o della Carta di soggiorno (nel caso di cittadini immigrati extracomunitari)
- modello ISEE corrente o ordinario 2022 in corso di validità del nucleo familiare;
- copia dei versamenti effettuati o dei bonifici bancari attestanti i pagamenti del canone di locazione annualità 2022;
- copia della comunicazione di adesione al regime di CEDOLARE SECCA, qualora non già indicato nel timbro di registrazione (solo per i contratti in regime di cedolare secca)
- per i redditi ISEE ricompresi tra € 14.573,00 fino a € 35.000,00 (Fascia Covid) autocertificazione con dichiarazione, in ragione dell'emergenza da Covid-19, di una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

#### **Art. 5 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni**

L'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria; inoltre l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme eventualmente già erogate e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

#### **Art. 6- Determinazione della misura del contributo**

L'entità del contributo da concedere, limitatamente al periodo di durata della locazione nel corso dell'anno e su presentazione delle ricevute regolarmente versate, a ciascuno dei nuclei familiari in graduatoria è così determinata:

- **Fascia A):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a euro 3.098,74.
- **Fascia B):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a euro 2.320,00;
- **Fascia Covid):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% (come per la Fascia B) l'incidenza del canone sul valore ISEE, non può essere superiore a euro 2.320,00.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B e la fascia Covid è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato

sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo contributo mensile (Fascia A):

- ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;
- (CA) canone annuo = € 3.600,00
- (CS) canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- (C) calcolo contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74
- contributo annuo = € 2.200,00

#### **Art. 7 – Formazione della Graduatoria**

L'istruttoria delle domande pervenute e la formazione della relativa graduatoria provvisoria verrà effettuata a cura del Comune. Al fine di favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone per la formazione della graduatoria o ordine di precedenza verrà applicata la seguente formula:

PUNTEGGIO = CANONE DI LOCAZIONE ANNUO/VALORE ISEE\*100.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata nell'albo Pretorio e resterà affissa per 7 giorni consecutivi. Gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro la fine della data di pubblicazione. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva.

#### **Art. 8 – Modalità di erogazione del Fondo**

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 6 a seguito di accreditamento da parte della RAS del relativo finanziamento, previa presentazione da parte di coloro che beneficeranno del contributo ad integrazione del canone di affitto, delle ricevute dei pagamenti effettuati.

- a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR)
- b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR)
- c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)
- d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

Nel caso di mancata presentazione delle ricevute, non si darà corso alla concessione dei benefici.

I contributi saranno concessi in base alle effettive disponibilità trasferite dalla Regione, pertanto qualora i fondi assegnati non dovessero essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste, *i contributi saranno concessi in misura proporzionale al fabbisogno complessivo in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.*

#### **Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.vo 196/2003)**

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e pubblicità previste dalle leggi in materia.

**Il Responsabile del Servizio**  
Dott.ssa Elisabetta Manunza